

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1989

### Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 marzo 1971, n. 153, ha disciplinato, e disciplina tuttora, gli interventi dello Stato in materia di assistenza scolastica e formazione professionale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro congiunti.

Tale quadro normativo ha reso possibile una serie di interventi, in tale delicato settore della politica in favore degli italiani all'estero, che vanno indubbiamente considerati in modo positivo, soprattutto in quanto hanno consentito di realizzare, in favore di molte decine di migliaia di bambini italiani, un volume cospicuo di iniziative volte da un lato a facilitarne l'inserimento e l'integrazione nella scuola

locale e d'altro lato a mantenere la loro identità di origine attraverso l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

I positivi risultati che la normativa vigente ha consentito di realizzare non possono tuttavia nascondere le lacune o le carenze che sono emerse negli oltre quindici anni della sua applicazione.

La legge n. 153 era già animata, all'atto della sua approvazione, da una filosofia non completamente al passo con i tempi. All'inizio degli anni '70 erano infatti già manifesti i sintomi di quell'evoluzione della nostra emigrazione che troverà concreta conferma negli anni successivi. Ci si riferisce in particolare all'arresto del

grande flusso emigratorio che caratterizzò l'immediato dopoguerra e che si protrasse fino alla metà degli anni '60, alla tendenza, anche nei paesi europei, alla stabilizzazione o, quanto meno, a lunghe permanenze nei paesi di immigrazione e, da ultimo, all'espandersi della cosiddetta «nuova emigrazione», quella altamente specializzata di tecnici e lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero, fenomeno questo che interessa oggi, con una problematica tutta particolare, un numero rilevante di lavoratori e di loro familiari.

Di tale evoluzione la legge n. 153 ha tenuto conto solo in modo parziale, con la conseguenza che non è stato possibile venire incontro alle nuove esigenze che prospettavano le nostre comunità all'estero. A ciò si aggiunga, come aggravante, la rigidità della legge n. 153, che prevede una tipologia ben definita di interventi, certamente valida in sé, ma insufficiente a fronteggiare situazioni e problematiche quanto mai diversificate a seconda delle aree geografiche e delle caratteristiche delle varie comunità emigrate.

Queste carenze della legge n. 153 - cioè la sua scarsa aderenza alla realtà emigratoria e la rigidità della sua impostazione - sono emerse con sempre maggiore evidenza negli ultimi anni, tanto da indurre il Ministero degli affari esteri, anche su richiesta delle forze politiche e sociali, ad avviarne, già da alcuni anni, la revisione. Tale processo è stato condotto attraverso varie tappe: creazione di una commissione presieduta dal senatore Valitutti, invio di documentazione e suggerimenti da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari, organizzazione di un convegno ad Urbino al quale hanno partecipato, oltre a rappresentanti delle Amministrazioni interessate (Esteri, Pubblica istruzione, Lavoro), delegati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali dell'emigrazione, inviati delle Regioni e delle fondazioni e istituzioni italiane interessate ai problemi dell'emigrazione nonché rappresentanti governativi di paesi in cui maggiormente significativa è la presenza italiana (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Federale di Germania, Svizzera, Australia, Argentina, Canada) e della Commissione delle Comunità europee; infine, consultazioni con le organiz-

zazioni sindacali della scuola o dell'emigrazione, e con altri operatori sociali.

In particolare il convegno di Urbino ha fornito all'Amministrazione degli affari esteri tutta una serie di indicazioni che, aggiungendosi alle informazioni di cui essa era già in possesso, hanno costituito il punto di partenza per la redazione del presente disegno di legge, destinato a sostituire la legge n. 153.

Va subito precisato che il presente disegno di legge, rispondendo ad una esigenza largamente sentita, intende affrontare in un'ottica più aggiornata la problematica dell'azione in materia scolastica ed educativa in favore degli italiani all'estero, adottando soluzioni che preconizzino e facilitino un maggior coordinamento tra interventi specifici ad essi rivolti e politica scolastico-culturale all'estero.

Il disegno di legge inoltre, nella pratica impossibilità di procedere ad una riforma globale della normativa sull'azione scolastico-culturale all'estero, si propone di coordinare l'azione in materia scolastica ed educativa in favore degli italiani all'estero con quella più generale in materia di cultura italiana all'estero, cercando di superare quel dualismo di interventi che si è prodotto con l'attuale normativa e che è stato fonte di molti inconvenienti.

Al riguardo, peraltro, conviene sottolineare che, mentre il presente provvedimento è finalizzato prevalentemente a soddisfare i bisogni e le esigenze delle collettività dei nostri emigrati, il disegno di legge sulla diffusione della lingua italiana e la divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale è diretto a proiettare all'estero l'immagine e la civiltà dell'Italia, nonché a diffondere la lingua italiana come lingua di cultura.

\* \* \*

Il presente disegno di legge si compone di cinque capi (disposizioni di carattere generale; disposizioni relative alle varie aree geografiche; disposizioni relative a particolari materie; titoli di studio, equipollenza, programmi e orari di insegnamento; disposizioni finanziarie e finali).

Le finalità, esposte nell'articolo 1, riprendono e ampliano notevolmente quelle previste dalla legge n. 153, e contemplano la problema-

tica dell'integrazione nelle strutture scolastiche locali e dell'accesso ai livelli superiori di studio dei giovani italiani, nell'intento di assicurare loro una uguaglianza non formale di possibilità con gli autoctoni, del mantenimento e della diffusione della conoscenza della lingua italiana, del reinserimento in Italia, dello sviluppo scolastico e culturale degli adulti nell'ambito dell'educazione permanente, della scolarizzazione dei figli di coloro che risiedono temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, in particolare al seguito di imprese italiane.

L'articolo 3 fissa, senza escluderne altri, gli interventi più significativi che potranno essere realizzati. Si tratta di un elenco ampio e flessibile nei contenuti, in grado di venire incontro ad esigenze molto diversificate.

Di particolare importanza gli interventi volti al sostegno scolastico e psico-pedagogico degli alunni ed i corsi d'insegnamento a distanza. Per quanto concerne i primi si ricorda che la condizione di emigrazione mette in rilievo i problemi dell'apprendimento scolastico, della socializzazione, della ricerca della propria identità personale, specialmente se riferiti a soggetti più deboli. I nostri giovani vivono infatti, troppo spesso, in situazione di emarginazione, di incertezza e di precarietà proprio perchè non hanno trovato un valido aiuto nelle istituzioni. La non perfetta conoscenza della lingua del Paese di residenza, o la precoce, rigida, talvolta ottusa, selezione applicata in alcune scuole locali, unite allo scadente ambiente culturale di provenienza, riservano a questi ragazzi ripetuti insuccessi scolastici che preludono ad un futuro colmo di frustrazioni e ad un accesso sociale limitato ai livelli più umili. Si rende pertanto doverosa l'attuazione di forme di sostegno in grado di produrre le condizioni favorevoli ad un armonico processo di sviluppo della personalità e di adattamento alle condizioni socio-culturali ed ambientali del paese ospitante.

L'insegnamento a distanza si va sempre più affermando come forma d'insegnamento supplementare, capace di soddisfare una richiesta di istruzione proveniente da una utenza che, per ragioni obiettive, non può frequentare sistemi scolastici e formativi tradizionali. Tale insegnamento si sta sviluppando, anche nel

settore dell'istruzione pubblica, nei paesi dell'Europa occidentale e segnatamente in Francia. All'estero, mira quindi a venire incontro alle richieste di connazionali che per ragioni logistiche, per inesistenza o inadeguatezza delle scuole locali, per la brevità del periodo di residenza all'estero, non possono proseguire o intraprendere regolari corsi di studio e per ciò subiscono pregiudizievoli interruzioni e dannosi ritardi.

L'articolo 5 prevede che il Ministero svolga l'azione prevista dalla legge utilizzando, ogni qual volta sia possibile, le istituzioni scolastiche e culturali esistenti all'estero (ciò che avverrà là dove le collettività sono più esigue e maggiormente integrate); oppure organizzando le iniziative necessarie tramite le rappresentanze diplomatico-consolari (quando le collettività sono più numerose e meno integrate).

L'articolo 6 prevede altresì che, in casi determinati e a particolari condizioni, le rappresentanze diplomatico-consolari possano avvalersi dell'operato di enti privati particolarmente qualificati per integrare o sostituire l'azione statale.

L'articolo 7 stabilisce che gli interventi si riferiscano alla scuola materna e dell'obbligo, senza escludere che essi possano essere estesi anche alla fascia superiore dell'istruzione. Le borse di studio dovrebbero essere particolarmente concesse agli studenti italiani frequentanti le scuole corrispondenti alle secondarie di secondo grado, nell'intento di favorire ed incoraggiare il loro accesso all'università.

L'articolo 8 prevede che i destinatari delle attività siano i cittadini italiani residenti all'estero ed i loro congiunti. Peraltro, previe, ove occorrono, eventuali intese con le Autorità locali, possono essere ammessi a beneficiare delle iniziative della legge anche i cittadini naturalizzati o le persone di origine italiana, nonchè, compatibilmente con la disponibilità di mezzi, altre persone residenti nel paese di accoglimento.

Questi ultimi sono già oggi presenti in certi corsi di lingua e cultura italiana inseriti nell'orario delle scuole locali. In molti casi, infatti, l'insegnamento è impartito alla classe completa frequentata da alunni italiani e autoctoni.

Per quanto riguarda i cittadini naturalizzati e le persone di origine italiana, tra i quali è

spesso assai vivo il desiderio di mantenere o riallacciare i contatti con la cultura italiana, l'effettuazione di attività nel campo dell'insegnamento della lingua italiana corrisponde all'indirizzo in atto per una maggiore e più articolata attenzione nei confronti delle comunità italiane nei paesi transoceanici, spesso pienamente in essi integrate, ma pur sempre portatrici di indelebili caratteri, propri della nazione di origine, costituenti un patrimonio di alto valore per l'intera comunità nazionale.

L'articolo appare quindi di importanza rilevante in quanto colma una lacuna della legge n. 153, la quale non prevedeva in nessun caso la possibilità di effettuare gli interventi da essa previsti in favore di cittadini stranieri, di origine italiana o meno.

L'articolo 9 dispone che l'azione da svolgere sia inquadrata in una programmazione triennale, da verificare ogni anno e da predisporre sulla base di dati e informazioni localmente assunti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, mediante consultazione dei collegi dei docenti, della collettività e degli stessi utenti (o loro genitori).

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare all'estero ricerche e sperimentazioni educative e metodologico-didattiche avvalendosi, ove possibile, della collaborazione con strutture ed organismi locali appropriati. Questa esigenza è particolarmente sentita in quanto consente di conferire agli interventi la necessaria elasticità al fine di adeguarli costantemente ai differenziati e mutevoli bisogni scolastico-culturali espressi dalla nostra comunità all'estero.

Di particolare rilevanza appare l'articolo 11 che assegna al costituendo Consiglio generale degli italiani all'estero il compito di assistere il Ministero degli affari esteri nella programmazione e nell'esecuzione della sua azione.

Per quanto riguarda il livello locale si è prevista la partecipazione dei Comitati dell'emigrazione italiana alla predisposizione degli elementi di base necessari per la programmazione triennale ed alla promozione di iniziative in materia scolastica da attuarsi nella circoscrizione consolare.

Il capo II prende in considerazione le diverse aree geografiche: paesi CEE, Europa

non comunitaria, paesi extraeuropei, paesi di «nuova emigrazione»; indicando come la nostra azione debba orientarsi in ciascuna di esse, tenendo conto, in particolare, nella prima degli orientamenti comunitari in materia scolastica, nella seconda e nella terza dell'esigenza di raggiungere intese con i paesi ospitanti in materia di integrazione nella scuola locale e per l'insegnamento dell'italiano nelle stesse strutture scolastiche locali, e nella quarta della necessità di assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento italiano.

Il capo III, negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, definisce, in armonia col decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e con la legge n. 604 del 1982, le categorie e le funzioni del personale del Ministero della pubblica istruzione e di quello specializzato e straniero da impiegare all'estero.

In particolare si prevede l'utilizzazione anche di docenti locali di cittadinanza straniera ai quali potrà essere assegnato il compito di impartire l'insegnamento della lingua, e nella lingua del paese di accoglimento, nelle attività di sostegno e di recupero, siano esse rivolte ai giovani frequentanti le scuole locali o riguardino gli adulti. È previsto altresì il ricorso, in caso di necessità, alla consulenza di professionisti esperti nel settore psico-pedagogico. La necessità poi di collocare fuori ruolo dei docenti per assegnarli alle istituzioni scolastiche straniere trae origine da intese concluse con i paesi di accoglimento, in particolare per l'applicazione della direttiva comunitaria sulla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti (77/486/CEE), che pone a carico dei singoli Stati membri l'onere dell'insegnamento ad essi della lingua e della cultura dei paesi d'origine. Nella nostra interpretazione, infatti, le forme di attuazione della direttiva che maggiormente rispondono ai nostri interessi sono quelle che consentono di utilizzare nel predetto insegnamento, sia pure con formule diverse, i nostri docenti.

Agli articoli 18, 19 e 20 si è ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzazione e le funzioni del personale appartenente al contingente previsto dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in quanto la genericità con la quale tali punti sono regolati nello

stesso articolo non risponde alle esigenze delle strutture e delle attività contemplate dal presente disegno di legge.

L'articolo 21 contiene alcune precisazioni circa l'utilizzazione e le funzioni del personale docente e direttivo.

L'articolo 22, pur senza introdurre novità strutturali, afferma il principio della collegialità tra i docenti, nell'ambito di una stessa circoscrizione, per quanto concerne alcune funzioni di alta rilevanza attinenti all'organizzazione dei corsi e delle altre iniziative scolastiche e educative.

L'articolo 23 disciplina un aspetto di importanza fondamentale, ossia la formazione e l'informazione degli operatori (insegnanti o dirigenti scolastici) da destinare alle iniziative scolastiche e interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero, nonché, per la formazione continua, l'aggiornamento e l'informazione di coloro che già vi operano. È previsto che le attività formative e di aggiornamento si articolino su due livelli (centrale e locale) e che, per quanto concerne il livello locale, le Rappresentanze diplomatiche e consolari ricorrano, ove possibile, alla collaborazione di istituzioni scolastiche, pedagogico-didattiche e universitarie italiane e locali (come avviene ad esempio in Svizzera con il Centro pedagogico-didattico), ovvero possano promuoverle ove non esistano.

L'articolo 24 attribuisce al Ministero degli affari esteri la facoltà di istituire all'estero corsi di livello elementare e medio avvalendosi della tecnica dell'insegnamento a distanza. Trattasi di una importante innovazione desti-

nata in particolare a venire incontro, come già esposto in precedenza, alle esigenze dell'emigrazione temporanea o comunque di coloro che intendono seguire anche all'estero gli studi secondo l'ordinamento scolastico italiano.

Il capo IV tratta dei titoli di studio, dell'equipollenza, dei programmi e degli orari di insegnamento, mentre il capo V concerne gli aspetti finanziari derivanti dalla legge.

L'articolo 26 riprende il combinato disposto dall'articolo 5 della legge n. 153 del 1971 e dell'articolo 1 dalla legge 8 aprile 1983, n. 112, al fine di estendere ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali ed ai loro congiunti la possibilità di ottenere l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani d'istruzione secondaria di secondo grado.

L'articolo 28 concerne la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 30 conferisce ad un comitato provvisorio le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 sino al momento in cui entrerà in funzione il Consiglio generale degli italiani all'estero. L'articolo andrebbe naturalmente tolto dal testo del presente disegno di legge nell'eventualità in cui il provvedimento relativo al Consiglio generale degli italiani all'estero venisse approvato prima del disegno di legge stesso.

## RELAZIONE TECNICA

Per l'attuazione delle finalità contemplate dal provvedimento sulle iniziative scolastiche e gli interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero, sono previsti quattro ordini di spesa:

a) spese per il personale dei ruoli della pubblica istruzione ispettivo, direttivo, docente e non docente utilizzato nelle predette attività. Il contingente è determinato con riferimento alla legge 25 agosto 1982, n. 604, ed al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, ed in funzione di tali norme trovano copertura gli oneri retributivi relativi al personale medesimo. In prima applicazione della legge non è previsto l'aumento del contingente;

b) spese relative al personale di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge. Questo personale è già previsto dall'articolo 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1982;

c) spese relative al funzionamento delle iniziative previste dalla vigente legge (affitti, trasporto alunni, retribuzione al personale dipendente da enti gestori, mense scolastiche, borse di studio, libri e materiale didattico, eccetera). Tali spese hanno attualmente copertura al capitolo di bilancio 3577 per l'ammontare di lire 11 miliardi e 900 milioni;

d) spese relative all'ampliamento della tipologia degli interventi e dell'utenza che comportano un onere aggiuntivo. Tali iniziative sono elencate nell'articolo 3 dello stesso disegno di legge.

In dettaglio si forniscono gli importi relativi alle spese predette, precisando che essi si riferiscono all'applicazione della normativa nel primo triennio. Per il 1989 l'ammontare degli oneri è considerato dimezzato in quanto, tenuto conto dei tempi tecnici di approvazione del provvedimento e della successiva attuazione, è da prevedere che la stessa potrà avere decorrenza nel secondo semestre del 1989.

*Articolo 3. - Lettera a). - Attività di sostegno scolastico.*

La necessità di qualificare maggiormente ed espandere tali attività induce a prevedere un onere aggiuntivo di 300 milioni, derivante dall'esigenza di incrementare il ricorso a personale specializzato.

Misure di appoggio agli alunni «in rischio» di assegnazione alle scuole speciali o con difficoltà di apprendimento e per il recupero nelle materie d'insegnamento:

- 1) lezioni individualizzate;
- 2) per gruppi di alunni;
- 3) interventi di psicologi nei casi di disturbi psichici.

Per le attività di cui ai punti 1) e 2) i docenti vengono assunti *part-time* e sono di lingua locale; il loro compenso annuale è commisurato alle ore di attività effettivamente prestate, tenendo conto delle tabelle stabilite dalle competenti autorità locali. Gli interventi sono generalmente attuati utilizzando le strutture delle scuole locali.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Costo di un intervento:

ore 5 settimanali - compenso orario lire 25.000  
 ore 5×4 = ore 20 mensili  
 ore 20×9 = ore 180 annuali  
 ore 180×lire 25.000 = lire 4.500.000  
 Contributo: 80 per cento di lire 4.500.000 = lire 3.600.000  
 Lire 3.600.000×72 = lire 259.200.000

## Distribuzione territoriale degli interventi:

Germania .....	n.	34
Svizzera .....	»	23
Belgio .....	»	15
	n.	<u>72</u>

I rimanenti 40 milioni di lire circa sono utilizzati per far fronte all'onere derivante dalla collaborazione di specialisti psicologi ai progetti di recupero e di educazione di alunni handicappati.

*Lettera b). - Corsi di lingua e cultura italiana per alunni italiani frequentanti le scuole locali.*

## Costo di un corso con 12 alunni di ore 4 settimanali di lezione:

1) fitto aule (quota parte) .....	lire	500.000
2) acquisto libri (lire 10.000×12) .....	»	120.000
3) acquisto materiale didattico .....	»	100.000
4) assicurazione alunni (lire 5.000×12 alunni) .....	»	60.000
5) consumi vari (energia elettrica, acqua eccetera) ...	»	30.000
6) spese generali e di amministrazione (quota parte) .	»	400.000
7) retribuzione personale docente a ore (lire 20.000 all'ora × 4 ore settimanali × 4 settimane × 9 mesi)	»	2.880.000
	lire	<u>4.090.000</u>

Contributo 80 per cento di lire 4.090.000 = lire 3.272.000

Lire 3.272.000×275 corsi = lire 899.800.000

arrotondamento ... lire 900.000.000

## Distribuzione territoriale dei corsi:

## 1) a livello secondario di secondo grado:

Germania .....	n.	35
Svizzera .....	»	25
Belgio .....	»	15
G. Bretagna .....	»	15
Francia .....	»	20
Olanda .....	»	7
Lussemburgo .....	»	5
	n.	<u>122</u>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 2) livello elementare e secondario di primo e secondo grado:

Argentina .....	n.	58
Australia .....	»	46
Canada .....	»	21
Venezuela .....	»	16
U.S.A. . . . .	»	12
		n. 153
		n. 153

*Lettera d). - Corsi di educazione permanente per la realizzazione di tali iniziative, che sostituiscono i corsi di scuola popolare. Si prevede un onere aggiuntivo di lire 300 milioni da ascrivere all'acquisto e invio di materiale didattico e informativo, affitto locali, consumi vari, eccetera.*

Preventivo di spesa relativo a numero 88 corsi di educazione permanente per l'aggiornamento ed il recupero culturale degli adulti (mediamente ci sono dieci unità frequentanti):

Costo di un corso:

- 2 ore settimanali di lezione in lingua e di lingua locale;
- 2 ore settimanali di lezione in lingua italiana;
- 4 ore settimanali di lezione;
- ore 4×4 = ore 16 mensili;
- ore 16×10 mesi = ore 160 annuali.

Retribuzione insegnanti: lire 20.000×160 = lire 3.200.000

Materiale didattico e informativo .....	lire	150.000
Affitto (quota parte) .....	»	500.000
Consumi vari (elettricità, riscaldamento eccetera) . . . .	»	30.000
Spese generali e di amministrazione (quota parte) . . .	»	400.000
		lire 4.280.000
Costo complessivo . . . .		lire 4.280.000

Lire 4.280.000×88 corsi = lire 376.640.000.

Contributo 80 per cento = lire 301.312.000 arrotondato lire 300.000.000.

Distribuzione territoriale dei corsi:

Germania Federale .....	n.	32
Belgio .....	»	9
Svizzera .....	»	24
Olanda .....	»	7
G. Bretagna .....	»	5
Argentina .....	»	6
Australia .....	»	5
		n. 88
		n. 88

*Lettera e). - Sostegno alle scuole materne e nidi d'infanzia.*

Si prevede un onere aggiuntivo di lire 200 milioni al fine di garantire un miglior funzionamento di tali scuole in armonia con i fini del presente disegno di legge.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costo di una sezione bilingue con 25 alunni:

Retribuzione personale docente (numero 2 insegnanti) . . . .	L.	50.000.000
Retribuzione personale non docente (quota parte) . . . . .	»	10.000.000
Fitto aule (quota parte) . . . . .	»	5.000.000
Consumi vari (energia elettrica, acqua, materiale pulizie, riscaldamento) . . . . .	»	4.000.000
Refezione scolastica . . . . .	»	6.000.000
Spese generali di amministrazione (quota parte) . . . . .	»	500.000
		<hr/>
Costo complessivo . . . . .	L.	<u>75.500.000</u>

Contributo 20 per cento circa del costo: lire 15.000.000 circa.  
Lire 15.000.000 × 13 = lire 200.000.000 (arrotondato).

Distribuzione territoriale delle sezioni:

Germania . . . . .	n.	5
Svizzera . . . . .	»	4
Belgio . . . . .	»	3
Gran Bretagna . . . . .	»	1
		<hr/>
Totale . . . . .	n.	<u>13</u>

*Lettera f). - Sostegno alle scuole di cantiere.*

L'espansione del numero di tali scuole (vedi articolo 16 del presente disegno di legge) in conseguenza dell'andamento dell'emigrazione temporanea al seguito delle imprese italiane operanti all'estero rende necessario un onere aggiuntivo di lire 400 milioni (la possibilità di corrispondere contributi a tali scuole è prevista dall'articolo 7 del testo unico n. 740 del 1940).

Spesa prevista per il funzionamento di un corso completo di scuola media riguardante solo la retribuzione del personale docente:

n. 2 insegnanti di lettere	ore (17-16) settimanali	=	ore 33
n. 1 insegnante » matematica	» 18	»	= » 18
n. 1 » » lingua straniera	» 9	»	= » 9
n. 1 » » educazione artistica	» 6	»	= » 6
n. 1 » » educazione musicale	» 6	»	= » 6
n. 1 » » educazione tecnica	» 9	»	= » 9
n. 1 » » educazione fisica	» 6	»	= » 6
n. 1 » » religione	» 3	»	= » 3
			<hr/>

Totale ore settimanali di lezione = ore 90

Retribuzione oraria:

retribuzione mensile media L. 3.000.000  
» oraria » » 3.000.000: 72 ore mensili = lire 41.700 circa  
lire 41.700 × 90 × 4 × 13 = lire 195.156.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Costo previsto per il funzionamento di un corso completo di scuola elementare pluriclasse riferito soltanto al personale docente:

numero 2 insegnanti ore 24 cadauno = ore 48 settimanali

Retribuzione oraria:

retribuzione mensile media L. 2.800.000

» oraria » » 2.800.000 : 96 ore mensili = lire  
29.000 circa

lire 29.999 × 4 × 13 × 48 = lire 72.384.000

Spesa totale per retribuzione personale da utilizzare nella scuola elementare e nella scuola media:

lire 195.156.000 + lire 72.384.000 = lire 267.540.000

Si prevede di concedere a venti imprese italiane all'estero un contributo di lire 20.000.000 per ogni corso di licenza media o elementare istituito dalle imprese predette.

Tale contributo rappresenta circa il 10 per cento di un corso di licenza media e il 27 per cento del costo di un corso di licenza elementare.

Si fa presente che le predette scuole attualmente funzionanti sono distribuite nei seguenti Paesi:

*Europa*

Francia ..... Modane  
URSS ..... Volsky

*Asia*

Arabia Saudita ..... Al Jubail  
Turchia ..... { Emirli  
Izmit

*India* ..... Jagdishpur

*Africa*

Congo ..... Brazzaville  
Nigeria ..... Lagos (2 sedi)  
Zaire ..... Cinkunga  
Mozambico ..... Commana  
Angola ..... Luanda  
Tanzania ..... Mtera  
Camerun ..... Yaoundè  
Algeria ..... { Jen Jen  
Sidi Marouf

*America*

Brasile ..... Belo Horizonte  
Repubblica Dominicana ..... Aguacate  
Ecuador ..... Paute  
Argentina ..... Yaciretà

Soltanto le scuole dell'Arabia Saudita, Congo e Nigeria nello scorso esercizio finanziario hanno beneficiato di un contributo del Ministro degli affari esteri, ammontante rispettivamente a lire 3 milioni, lire 5 milioni e lire 3 milioni.

*Lettera g). - Trasporto alunni, manifestazioni culturali, viaggi e visite di studio, eccetera.*

Per tali interventi si prevede un aumento di spese pari a lire 300 milioni.

1) Trasporto alunni (contributo annuale lire 50.000 per alunno):

lire 50.000 × 650 alunni = lire 32.500.000;

2) Manifestazioni culturali: lire 80.000.000;

3) Viaggi e visite di studio (contributo per alunno lire 200.000):

lire 200.000 × 937 alunni = lire 187.400.000.

Lire 32.500.000 + lire 80.000.000 + lire 187.400.000 = lire 299.000.000 arrotondato a lire 300.000.000.

*Lettera h). - Scuola per corrispondenza.*

In prima applicazione della legge si prevede un potenziamento dell'attività del centro scolastico per corrispondenza funzionante a Bruxelles, il cui onere è valutato in lire 100 milioni.

Preventivo di spesa:

consumi vari (riscaldamento, pulizia locali, telefono) . . . . .	L.	2.300.000
cancelleria e manutenzione macchinari . . . . .	»	15.500.000
spese postali . . . . .	»	10.600.000
retribuzione n. 3 insegnanti per 550 alunni . . . . .	»	99.000.000
		<hr/>
Totale . . .	L.	127.400.000
		<hr/> <hr/>

Contributo dell'80 per cento di lire 127.400.000 = lire 101.920.000 arrotondato a lire 100.000.000.

*Lettera i). - Formazione e aggiornamento del personale della scuola.*

L'esigenza di migliorare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti da destinare e in servizio all'estero è particolarmente sentita e comporta necessariamente una intensificazione delle iniziative in tale campo. L'onere aggiuntivo derivante dai corsi di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 del presente disegno di legge è valutato in lire 500 milioni.

L'aggiornamento degli insegnanti si riferisce anche ai docenti assunti direttamente dagli enti gestori delle attività scolastiche utilizzati nei Paesi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

extraeuropei e che non rientrano nell'aggiornamento previsto dall'articolo 18 della legge n. 604 del 1982.

Preventivo di spesa (costo di un corso di aggiornamento della durata di giorni 3):

spese di viaggio per ogni corsista .....	L.	20.000
spese di soggiorno lire 40.000 × 3 giorni .....	»	120.000
		<u>          </u>
Totale ...	L.	140.000
		<u>          </u>
spese di viaggio e soggiorno per 60 corsisti: lire 140.000 × 60 .....	L.	8.400.000
spese per materiale didattico, affitto aule, noleggio ap- parecchiature .....	»	2.000.000
compenso esperti .....	»	6.000.000
		<u>          </u>
Totale ...	L.	16.400.000
		<u>          </u>

Costo di n. 39 corsi di aggiornamento × lire 16.400.000 = lire 639.600.000.

Contributo dell'80 per cento di lire 639.600.000 = lire 511.680.000 arrotondato a lire 500.000.000.

Distribuzione territoriale dei corsi di aggiornamento:

Argentina .....	n.	6
Australia .....	»	8
Belgio .....	»	3
Francia .....	»	2
Germania .....	»	8
Gran Bretagna .....	»	3
Olanda .....	»	2
Svizzera .....	»	7
		<u>          </u>
Totale ...	n.	39
		<u>          </u>

## RIEPILOGO DELLE SPESE AGGIUNTIVE

Attività di sostegno scolastico .....	L.	300.000.000
Corsi di lingua e cultura italiana .....	»	900.000.000
Aggiornamento e recupero culturale degli adulti ...	»	300.000.000
Scuole materne .....	»	200.000.000
Scuole di cantiere .....	»	400.000.000
Interventi integrativi delle attività scolastiche .....	»	300.000.000
Insegnamento a distanza .....	»	100.000.000
Formazione e aggiornamento dei docenti .....	»	500.000.000
		<u>          </u>
Totale delle spese aggiuntive ...	L.	3.000.000.000
		<u>          </u>

*Articolo 28.* - Tale articolo indica le modalità per la copertura finanziaria della legge richiamando il Fondo speciale di parte corrente specificato nella Tabella B della legge finanziaria 1989 alla voce «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» che ha un accantonamento di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Poichè si prevede che l'approvazione del presente disegno di legge e la relativa applicazione avrà decorrenza nel secondo semestre del 1989, delle predette somme si utilizzeranno solo lire 1.500 milioni per il 1989 e lire 3.000 milioni negli anni 1990 e 1991. Le restanti somme disponibili sugli indicati accantonamenti saranno utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dallo schema di disegno di legge recante «Norme per la diffusione della lingua italiana all'estero e per la divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale italiano».

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Art. 1.**

1. Il Ministero degli affari esteri svolge all'estero, in favore delle persone indicate all'articolo 8 e a seconda delle necessità delle diverse aree geografiche, un'azione mirante a:

a) facilitare l'inserimento nelle strutture scolastiche e sociali del Paese ospitante;

b) mantenere, rafforzare e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, quale elemento di promozione culturale e quale premessa sia di una effettiva integrazione nel Paese di accoglimento sia di un rientro in Italia;

c) agevolare l'inserimento o il reinserimento nel sistema scolastico italiano di coloro che intendano trasferirsi o rientrare in Italia;

d) promuovere una effettiva eguaglianza di possibilità, anche per l'accesso ai livelli superiori di formazione, ivi compresi quelli universitari, con i cittadini del Paese di accoglimento nel caso di integrazione in tale Paese e con i coetanei italiani nel caso di rientro in Italia;

e) agevolare lo sviluppo scolastico e culturale degli adulti per facilitare la loro promozione sociale e professionale sia nella società del Paese di accoglimento sia in vista di un loro ritorno in Italia;

f) favorire la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento scolastico italiano da parte dei figli di cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, in particolare alle dipendenze di imprese italiane.

**Art. 2.**

1. L'azione di promozione scolastica e culturale si sviluppa:

a) promuovendo l'attività più appropriata alle esigenze dei destinatari della presente legge nell'ambito delle strutture dei Paesi di accoglimento, attraverso gli interventi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria e mediante la conclusione di intese sul piano multilaterale, comunitario e bilaterale;

b) svolgendo attività di appoggio a quelle realizzate dalle strutture scolastiche e culturali dei Paesi di accoglimento;

c) attuando iniziative specifiche, ogniqualvolta l'attività prevista alle lettere a) e b) del presente articolo si riveli insufficiente.

2. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 9, stabilisce i criteri in base ai quali, tenuto conto della consistenza numerica e della dislocazione geografica dei potenziali beneficiari, le iniziative previste alle lettere b) e c) del comma 1 debbono essere realizzate.

### Art. 3.

1. L'azione del Ministero degli affari esteri di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell'articolo 2 consiste in particolare in:

a) attività di sostegno scolastico e psicopedagogico, tendenti a favorire l'inserimento nelle strutture scolastiche locali ed in particolare l'apprendimento della lingua del Paese di accoglimento ed il recupero nelle materie di insegnamento;

b) interventi diretti all'insegnamento della lingua e della cultura italiana in favore di alunni frequentanti le scuole locali;

c) organizzazione di corsi speciali di preparazione alla licenza elementare e media a favore degli adulti;

d) organizzazione di iniziative e di corsi sia in lingua italiana sia in lingua locale per il recupero culturale e la formazione permanente degli adulti anche in vista del loro migliore inserimento nelle locali strutture di formazione professionale;

e) sostegno alla istituzione e al funzionamento di scuole materne e nidi di infanzia che si propongano, oltre che finalità educative, gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1;

f) sostegno al funzionamento di scuole italiane organizzate all'estero, in particolare dalle imprese, in favore dei figli dei cittadini italiani temporaneamente espatriati per motivi di lavoro;

g) interventi integrativi delle attività scolastiche, laddove necessiterà per il funzionamento delle iniziative di cui sopra;

h) corsi di insegnamento a distanza;

i) interventi volti alla formazione, all'apprendimento e all'informazione dei docenti incaricati delle attività di cui sopra.

#### Art. 4.

1. I corsi speciali di preparazione alla licenza elementare e media di cui alla lettera c) dell'articolo 3 sono riservati ai lavoratori emigrati che abbiano compiuto o compiano, nell'anno d'inizio del corso, il sedicesimo anno di età.

2. Detti corsi hanno la durata di un anno e si concludono con un esame e con il rilascio dei relativi diplomi.

3. Per casi particolari di inadeguata preparazione di base degli iscritti tali corsi possono avere una durata biennale.

4. Le sedi d'esame sono stabilite annualmente dal Ministero degli affari esteri.

5. In ognuna delle predette sedi è costituita una commissione esaminatrice composta dal presidente e dai docenti che hanno insegnato le discipline previste dal programma d'insegnamento dei corsi.

6. I presidenti delle commissioni di licenza elementare e media sono nominati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, scegliendoli tra le categorie di personale indicate dalla vigente normativa in materia di esami di licenza elementare e media in territorio metropolitano.

7. Le operazioni di scrutinio e le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia per le scuole elementari e secondarie di primo grado, in quanto applicabili.

#### Art. 5.

1. Il Ministero degli affari esteri svolge l'azione di cui ai precedenti articoli, a seconda

della situazione e delle esigenze dei Paesi di accoglimento:

a) utilizzando le istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

b) organizzando le iniziative relative tramite le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria.

#### Art. 6.

1. Le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, possono avvalersi, per lo svolgimento di iniziative nei settori di cui all'articolo 3 ed in particolare quelle di cui alle lettere a), c), d), e) ed h), dell'operato di enti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano come compito istituzionale l'attività di assistenza scolastica e culturale ed abbiano una adeguata esperienza in tale attività;

b) dispongano di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee, risorse finanziarie proprie;

c) impieghino personale da essi direttamente dipendente munito di titolo di studio valido per l'insegnamento o l'attività di sostegno cui è preposto. Per detto personale è esclusa qualsiasi possibilità di costituzione di rapporti di pubblico impiego;

d) non perseguano scopi di lucro.

2. L'attività di tali enti si svolge in ogni caso nell'ambito delle direttive impartite dal Ministero degli affari esteri, che esercita la vigilanza, anche tramite le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari, al fine di accertare la conformità dell'attività stessa alle direttive impartite.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 possono ricevere contributi dallo Stato in denaro, libri e materiale didattico. In tal caso essi debbono sottoporre i bilanci e la relativa documentazione contabile concernente l'impiego del contributo ricevuto al controllo del Ministero degli affari esteri.

#### Art. 7.

1. Le iniziative previste dalla presente legge si riferiscono ai settori della scuola materna e

dei nidi di infanzia e alla fascia corrispondente alla scuola dell'obbligo in Italia. Esse possono essere realizzate, compatibilmente con i programmi orientativi di cui all'articolo 9, anche nella fascia superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo.

Art. 8.

1. Destinatari delle attività previste dalla presente legge sono i cittadini italiani residenti all'estero ed i loro congiunti.

2. In relazione alle situazioni esistenti nelle diverse aree geografiche, alle iniziative di cui alla presente legge possono essere ammessi anche i cittadini naturalizzati o le persone di origine italiana nonchè, ove ciò sia espressamente richiesto dalle autorità locali, altre persone, residenti nel Paese di accoglimento, interessate all'apprendimento della lingua e della conoscenza della cultura italiana.

Art. 9.

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, formula programmi orientativi triennali dell'azione da svolgere.

2. I programmi di cui al comma 1, che vengono verificati ogni anno, sono predisposti sulla base degli elementi che vengono forniti dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari, sentiti, nelle forme ritenute più idonee, i rappresentanti della collettività, i rappresentanti dei genitori e quelli del personale della scuola.

3. I programmi di cui al presente articolo sono valutati nella predisposizione dei piani triennali previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Art. 10.

1. Il Ministero degli affari esteri promuove all'estero, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, e avvalendosi, ove possibile, della collaborazione di strutture e organismi locali appropriati, sperimentazioni e ricer-

che educative e metodologico-didattiche volte all'elaborazione di progetti innovativi.

2. I contenuti didattici di tali progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 11.

1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero assiste il Ministero degli affari esteri nella programmazione dell'azione da svolgere ai sensi della presente legge, in particolare per quanto concerne i programmi orientativi triennali e le verifiche annuali di cui all'articolo 9.

2. Il Comitato dell'emigrazione italiana, ove esista, delibera, mediante pareri, proposte e raccomandazioni nelle materie oggetto della presente legge, con la rispettiva Rappresentanza diplomatica o consolare nella individuazione degli elementi necessari per la predisposizione dei programmi triennali di cui all'articolo 9 e nella promozione delle varie iniziative da attuare nella circoscrizione.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE AREE GEOGRAFICHE

#### Art. 12.

1. L'azione prevista nel capo I si differenzia a seconda delle necessità delle diverse aree geografiche, conformemente alle disposizioni degli articoli che seguono.

#### Art. 13.

1. L'azione da svolgere nell'area comunitaria viene armonizzata con gli orientamenti delle politiche della Comunità in materia scolastica.

2. Per la messa in opera degli orientamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri provvede a stipulare le necessarie intese con le competenti autorità dei Paesi di accoglimento.

3. Per programmare e concordare l'azione da svolgere, viene promossa, a livello centrale e locale, a seconda delle esigenze, la costituzione di commissioni miste, con la partecipazione da un lato di rappresentanti designati dal Ministero degli affari esteri, che si avvale anche delle indicazioni fornite dalle Rappresentanze diplomatiche o dagli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria, e dall'altro lato di rappresentanti delle competenti autorità dei Paesi di accoglimento. Ai lavori delle Commissioni miste a livello centrale partecipano anche rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ove necessario, gli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria possono utilizzare fondi provenienti dalle autorità competenti dei Paesi di accoglimento.

5. Rientrano tra i destinatari, di cui al comma 1 dell'articolo 8, delle iniziative previste dalla presente legge anche i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea compresi nel campo di applicazione della regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, nella misura in cui essi si trovino nelle medesime condizioni ed abbiano le medesime esigenze dei lavoratori italiani e dei loro familiari beneficiari delle iniziative stesse.

#### Art. 14.

1. L'azione da svolgere nei Paesi europei non comunitari si ispira ai principi di cui all'articolo 13 e tende quindi a sollecitare l'intervento, in via primaria, dei Paesi di accoglimento, per quanto riguarda l'integrazione delle strutture scolastiche locali e ad organizzare in comune l'insegnamento della lingua e cultura italiana, con l'obiettivo di inserirlo nelle strutture scolastiche locali.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove la conclusione di accordi ed intese bilaterali fondati su tali principi.

3. Per programmare e concordare l'azione da svolgere viene promossa a livello centrale e a livello locale, a seconda delle esigenze, la costituzione di commissioni miste con la partecipazione di rappresentanti designati dal

Ministero degli affari esteri, che si avvale anche delle indicazioni fornite dalle Rappresentanze diplomatiche o dagli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria, e di rappresentanti delle competenti autorità dei Paesi di accoglimento. Ai lavori delle Commissioni miste a livello centrale partecipano anche rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 15.

1. L'azione nei Paesi extraeuropei nei quali le collettività italiane sono integrate nell'ambiente socio-professionale locale è orientata ad inserirsi per quanto possibile nelle politiche scolastico-culturali dei Paesi di accoglimento. L'obiettivo primario è quello di promuovere l'insegnamento della lingua e cultura italiana nelle strutture scolastiche di tali Paesi come lingua seconda o, qualora ciò non sia opportuno, come lingua supplementare, eventualmente facoltativa.

2. Per assecondare tale processo vengono promossi accordi ed intese che, ove necessario, prevedano una collaborazione nell'organizzazione dell'insegnamento, anche attraverso la costituzione di commissioni miste a livello centrale e/o locale, con la partecipazione di rappresentanti italiani, designati dal Ministero degli affari esteri, dalle Rappresentanze diplomatiche o dagli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria e di rappresentanti delle competenti autorità del Paese di accoglimento. Ai lavori delle Commissioni miste a livello centrale partecipano anche rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione.

3. Per gli interventi volti all'insegnamento della lingua e cultura italiana è consentito il ricorso agli enti di cui all'articolo 6 anche nei casi in cui tra i beneficiari delle iniziative figurino un numero consistente di cittadini del Paese di accoglimento.

4. Contributi in libri, materiale didattico e denaro possono essere concessi, per i fini di cui al presente articolo, anche direttamente ad istituzioni scolastiche locali.

#### Art. 16.

1. Nei Paesi nei quali svolgono temporaneamente la loro attività nuclei di lavoratori

italiani, in particolare alle dipendenze di imprese o di enti pubblici e privati italiani che ivi operano, il Ministero degli affari esteri, qualora le strutture scolastiche locali non offrano possibilità di inserimento adeguate e qualora non esistano scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, o le capacità di tali scuole siano insufficienti, oltre a promuovere l'insegnamento a distanza di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge, sostiene le iniziative che si propongono di mantenere il contatto con la scuola italiana da parte di figli dei predetti lavoratori. In particolare potranno essere effettuati interventi diretti all'insegnamento di quelle materie il cui apprendimento in modo conforme al programma statale è essenziale per il futuro inserimento degli alunni nel sistema scolastico italiano.

2. L'azione di sostegno di cui al comma 1 consiste:

a) nel riconoscimento, secondo le disposizioni che verranno emanate con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, di scuole italiane istituite ad iniziativa delle imprese;

b) nell'invio di docenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, e nell'erogazione di contributi;

c) nella promozione di contatti con la scuola italiana intesi a facilitare l'inserimento o il reinserimento in Italia degli allievi.

3. Nel quadro di tali iniziative viene promosso, ove ritenuto utile, l'insegnamento della lingua locale.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MATERIE

##### Art. 17.

1. Per le esigenze di personale necessario per l'attuazione delle iniziative scolastiche e degli interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero previsti dalla presente

legge, il Ministero degli affari esteri, previo parere della Rappresentanza diplomatica e dell'Ufficio consolare competenti e, ove occorra, nel quadro di intese con le autorità del Paese estero, provvede attraverso:

a) la utilizzazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, di personale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione;

b) il ricorso, quando se ne ravvisi la necessità nel quadro di interventi a carattere specialistico, alla consulenza di professionisti esperti nel settore psico-pedagogico, secondo le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) il collocamento fuori ruolo di docenti, presso istituzioni scolastiche straniere, conformemente alle disposizioni della predetta legge 25 agosto 1982, n. 604.

2. Il personale di cui al presente articolo svolge la propria attività nel quadro dell'azione di coordinamento, direzione e vigilanza spettante al Capo della Rappresentanza diplomatica e dell'Ufficio consolare competenti, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera a), è tenuto a svolgere le funzioni previste dal provvedimento di destinazione all'estero, nonché quelle eventualmente affidategli dalla competente autorità diplomatico-consolare in materia di coordinamento, di aggiornamento, di ricerca e parascolastiche, purchè non inferiori alle attribuzioni inerenti alla propria qualifica e, comunque, attinenti alle attività di cui all'articolo 3.

#### Art. 18.

1. Per collaborare allo svolgimento dell'azione prevista dalla presente legge il Ministero degli affari esteri utilizza, presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria nella cui circoscrizione il numero ed il volume delle iniziative lo giustifi-

chino, il personale del contingente di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, nei limiti di un funzionario per ogni sede di assegnazione.

#### Art. 19.

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, il personale di cui all'articolo 18 coadiuva ed assiste il Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare, dal quale dipende gerarchicamente, nelle seguenti attività:

a) organizzazione e coordinamento nella circoscrizione di competenza delle iniziative scolastiche, didattiche e educative di cui alla presente legge e realizzazione delle finalità da essa perseguite, prendendo, qualora reputato necessario, contatti con le competenti autorità scolastiche locali;

b) coordinamento delle attività del personale direttivo in servizio nella circoscrizione di competenza;

c) attuazione e coordinamento delle iniziative di sperimentazione e delle attività di aggiornamento del personale preposto alle istituzioni scolastiche di competenza.

2. Detto personale effettua, inoltre, le ispezioni specifiche disposte dal Ministero degli affari esteri ovvero dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare di assegnazione, esercitando, d'intesa con quest'ultimo, le competenze attribuitegli dalla presente legge, quale che sia il suo ruolo di provenienza, sulle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, operanti nella circoscrizione.

3. Esso è tenuto a svolgere la propria attività nei limiti dell'orario di servizio vigente presso la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare di assegnazione e non può svolgere attività professionali o commerciali, anche occasionali, per tutta la durata dell'incarico.

#### Art. 20.

1. Il Ministero degli affari esteri, qualora ne ravvisi l'effettiva necessità, può incaricare il

personale di cui agli articoli 18 e 19 di svolgere i propri compiti nel territorio di più Paesi o più circoscrizioni consolari. In tal caso esso dipende funzionalmente dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare di 1<sup>a</sup> categoria competente per territorio, ferma restando la sua dipendenza gerarchica dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare di 1<sup>a</sup> categoria di assegnazione.

#### Art. 21.

1. Il personale docente di cui alla presente legge svolge le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Il personale direttivo promuove e coordina, nell'ambito della circoscrizione consolare cui è assegnato, le iniziative previste dalla presente legge, collaborando con l'autorità diplomatica e consolare nella predisposizione e nella verifica degli elementi programmatici di cui all'articolo 9. Con la diretta partecipazione del personale docente cura l'organizzazione delle iniziative scolastiche e svolge altresì le altre funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, esplicabili nella situazione locale.

#### Art. 22.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità diplomatico-consolare e del personale direttivo della scuola, l'attività del personale docente di ciascun livello nell'ambito della circoscrizione si ispira al principio della collegialità per quanto concerne le seguenti funzioni:

- a) elaborazioni, nell'ambito dei programmi orientativi triennali di cui all'articolo 9, di programmi educativi e di piani didattici adeguati alle esigenze socio-culturali ambientali;
- b) verifica periodica dell'adeguatezza degli interventi didattici e della validità dell'azione educativa sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, e decisione sugli interventi didattici successivi;

c) proposta al direttore didattico o al preside dei criteri orientativi per la formazione dei gruppi di allievi e delle classi e per la strutturazione dell'orario scolastico;

d) adozione dei libri di testo, ove ritenuti necessari in relazione al tipo di attività programmata;

e) scelta dei sussidi didattici;

f) proposta di specifiche iniziative di sperimentazione e ricerca educativa e metodologico-didattica.

### Art. 23.

1. I programmi triennali di cui all'articolo 9 comprendono adeguate iniziative per la formazione e l'informazione dei docenti e dei dirigenti scolastici da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative di cui alla presente legge nonché per la formazione continua, l'aggiornamento e l'informazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, che vi prestano servizio.

2. Le iniziative formative e di aggiornamento di cui al comma 1 vengono svolte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e degli articoli 1 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604:

a) a livello centrale, di concerto tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione;

b) a livello dei singoli Paesi nei quali operano i docenti e i dirigenti scolastici, a cura delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria, che possono avvalersi della collaborazione del personale di cui all'articolo 18 della presente legge.

3. Per la realizzazione dei fini del presente articolo le predette Rappresentanze ricorrono, ove possibile, alla collaborazione di istituzioni scolastiche, pedagogico-didattiche e universitarie italiane e locali, ovvero possono promuoverle ove non esistano.

4. Contributi in denaro e materiale didattico anche audiovisivo possono essere concessi agli enti di cui all'articolo 6 per iniziative formative e di aggiornamento in favore degli insegnanti locali impegnati nelle attività previste dalla presente legge.

## Art. 24.

1. Il Ministro degli affari esteri può istituire all'estero corsi di lingua e cultura italiana per gli alunni frequentanti le scuole locali e per l'aggiornamento ed il recupero culturale degli adulti, avvalendosi delle tecniche dell'insegnamento a distanza realizzato con sistemi multimediali anche per tener conto delle esigenze dei discenti in favore dei quali, in ragione della loro scarsa concentrazione geografica o per altri motivi, non possono essere organizzate le altre iniziative di cui all'articolo 3.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

## CAPO IV

TITOLI DI STUDIO, EQUIPOLLENZA,  
PROGRAMMI E ORARI DI INSEGNAMENTO

## Art. 25.

1. Agli allievi che hanno frequentato con profitto le attività dirette all'apprendimento della lingua italiana viene rilasciato, a cura dell'Ufficio consolare di 1<sup>a</sup> categoria competente territorialmente, un attestato di frequenza con profitto.

2. Ai candidati che abbiano superato gli esami conclusivi dei corsi speciali di preparazione alla licenza elementare e media di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene rilasciato dal presidente della commissione esaminatrice rispettivamente il diploma di licenza elementare o di licenza media.

3. A richiesta degli interessati, gli Uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria possono rilasciare gli attestati di frequenza per ciascuna delle attività previste dalle lettere a) e d), comma 1, dell'articolo 3.

## Art. 26.

1. I cittadini italiani ed i loro congiunti che abbiano risieduto o che risiedano all'estero

per motivi di lavoro o professionali e che abbiano conseguito nelle scuole istituite nel Paese straniero e regolarmente riconosciute un titolo di studio corrispondente al diploma di licenza elementare o media o finale di scuola secondaria di secondo grado possono ottenerne l'equipollenza, a tutti gli effetti di legge, con i titoli di studio italiani.

2. Per ottenere l'equipollenza dei titoli di cui al comma 1 i cittadini italiani ed i loro congiunti debbono sostenere la prova integrativa di lingua italiana e le altre prove eventualmente ritenute necessarie secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Sono esentati dalla prova integrativa di lingua italiana coloro che producano l'attestato di cui al comma 1 dell'articolo 25 o che siano forniti di un titolo di studio che comprenda fra le materie classificate la lingua italiana.

3. Il documento comprovante l'equipollenza dei titoli di studio stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dai Provveditori agli studi con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Le disposizioni vigenti in materia di equipollenza di titoli di studio stranieri sono adeguate al disposto dei commi 1 e 2.

#### Art. 27.

1. I piani d'insegnamento relativi alle attività di sostegno ed agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *d*), sono elaborati annualmente dal personale di cui agli articoli 17 e 18 in collaborazione con i docenti e nel quadro dei programmi orientativi formulati ai sensi degli articoli 9 e 11.

2. I programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana ai vari livelli scolastici, i programmi delle discipline e gli orari d'insegnamento dei corsi speciali di licenza elementare e media sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

3. Gli insegnamenti obbligatori ed i programmi delle discipline adottati nei corsi di insegnamento a distanza sono quelli stabiliti per le scuole elementari e medie statali.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 28.

1. Le spese relative al personale di ruolo in servizio all'estero presso le istituzioni di cui alla presente legge faranno carico agli appositi capitoli degli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e della pubblica istruzione secondo quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1989 ed in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 29.

1. È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 153, e tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Le iniziative di formazione e perfezionamento professionali, già disciplinate dalla predetta legge n. 153, rimangono soggette alla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, ed alle relative norme di attuazione.

## Art. 30.

1. Fino all'entrata in funzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono svolte da un comitato provvisorio composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle più

importanti associazioni e federazioni operanti nel settore dell'emigrazione;

b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della scuola più rappresentative;

c) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) due esperti nelle materie di cui alla presente legge, scelti del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

2. Le attività del comitato provvisorio non danno diritto a compensi.